

FONDAZIONE SERICS

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE E LA PERMANENZA DEI MEMBRI PARTECIPANTI

Premesse e fonti

- La Fondazione SERICS - Security and Rights in CyberSpace è una fondazione di partecipazione riconosciuta, senza scopo di lucro, operante nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, costituita anche quale soggetto attuatore del Partenariato esteso SERICS;
- Gli articoli 4 e 6 dello Statuto disciplinano le categorie dei Membri e la qualifica di Membro Partecipante. In particolare l'art. 4 richiede che la maggioranza dei Membri della Fondazione sia costituita da soggetti pubblici;
- L'art. 6 dello Statuto attribuisce all'Assemblea generale l'ammissione dei Partecipanti, su domanda espressamente adesiva alle finalità della Fondazione, allo Statuto, ai regolamenti e agli obblighi di contribuzione;
- Gli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto disciplinano recesso, esclusione e assenza di diritti restitutori o patrimoniali; gli articoli 12 e 23 attribuiscono al Consiglio di Amministrazione competenze regolamentari.

TITOLO I - OGGETTO, PRINCIPI E CATEGORIE AMMISSIBILI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'individuazione, l'ammissione, la contribuzione, la permanenza e la cessazione dei nuovi Membri Partecipanti della Fondazione SERICS, nel rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli organi competenti.
2. Il Regolamento si applica alle persone giuridiche e agli enti pubblici o privati che presentino domanda nell'ambito di una manifestazione di interesse promossa dalla Fondazione.
3. Sono esclusi dall'ambito del presente Regolamento i Sostenitori, che non sono Membri della Fondazione e restano disciplinati dall'art. 4 dello Statuto, nonché i Membri Fondatori.
4. La pubblicazione dell'avviso, la ricezione della domanda e lo svolgimento dell'istruttoria non costituiscono offerta al pubblico, procedura di affidamento, promessa di ammissione o attribuzione di diritti su progetti, finanziamenti, contratti, risultati o organi della Fondazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: "Fondazione", la Fondazione SERICS; "Statuto", lo Statuto vigente della Fondazione; "Consiglio" o "CdA", il Consiglio di Amministrazione; "Assemblea", l'Assemblea generale; "Candidato", il soggetto che presenta domanda di ammissione nell'ambito della manifestazione di interesse; "Partecipante", il soggetto ammesso dall'Assemblea generale quale Membro Partecipante.
2. Per "Soggetto pubblico" si intende un'università pubblica, un ente pubblico di ricerca, un ente territoriale o altro ente pubblico privo di finalità lucrative che svolga o promuova stabilmente attività

di ricerca, innovazione o formazione in cybersecurity o in ambiti scientifici, tecnologici, giuridici, economici o sociali ad essa strettamente collegati.

3. Per “Soggetto privato” si intende una persona giuridica o un ente di diritto privato, con o senza scopo di lucro, che svolga o promuova stabilmente attività di ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico, formazione o trasferimento di conoscenze negli ambiti di interesse della Fondazione.

4. Per “Quota annuale al Fondo di gestione” si intende il contributo ordinario in conto esercizio destinato, ai sensi dell’art. 23, commi 4, 7 e 8, dello Statuto, alla copertura delle spese di gestione, struttura, organizzazione e funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi.

Art. 3 - Principi generali

1. La procedura è improntata a pubblicità, trasparenza, imparzialità, proporzionalità, ragionevolezza, parità di trattamento, tracciabilità, riservatezza e tutela della concorrenza, tenuto conto della natura della Fondazione e delle finalità statutarie.

2. L’ammissione è subordinata alla compatibilità strategica e scientifica del Candidato con la missione della Fondazione, alla concretezza del contributo offerto e alla sostenibilità organizzativa, economica e reputazionale della partecipazione.

3. Le regole sono applicate in modo uniforme a situazioni comparabili. Eventuali differenziazioni devono essere motivate da esigenze oggettive, previamente definite e coerenti con lo Statuto.

4. Il possesso dei requisiti minimi non attribuisce alcun diritto all’ammissione tra i membri della Fondazione, la cui deliberazione è riservata all’Assemblea.

Art. 4 - Categorie di soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda i Soggetti pubblici e i Soggetti privati di cui all’art. 2, purché siano validamente costituiti, abbiano capacità di assumere gli obblighi derivanti dalla partecipazione e possiedano i requisiti indicati nel presente Regolamento e nell’avviso.

2. La Fondazione può articolare l’avviso in finestre o sezioni distinte per soggetti pubblici e privati e può definire, con motivazione, priorità tematiche, competenze mancanti, limiti numerici o fabbisogni di rete.

3. L’appartenenza a gruppi societari, consorzi, reti, sistemi universitari o altre aggregazioni non comporta automatica estensione della qualifica: ciascun soggetto che intenda divenire Membro deve presentare autonoma domanda ed essere ammesso dall’Assemblea.

Art. 5 - Salvaguardia della maggioranza pubblica

1. In ogni fase del procedimento deve essere preservata la maggioranza dei Membri pubblici prevista dall’art. 4 dello Statuto. Ai fini del calcolo sono considerati tutti i Membri Fondatori e Partecipanti in carica; i Sostenitori non sono computati.

2. Prima della proposta al CdA e prima della deliberazione dell’Assemblea, il responsabile del procedimento redige un prospetto aggiornato della composizione della Fondazione, distinguendo i Membri pubblici e privati e simulando gli effetti di ciascuna ammissione. La verifica della maggioranza pubblica è effettuata anche alla data di efficacia delle ammissioni, tenendo conto delle sole partecipazioni efficaci e delle condizioni effettivamente perfezionate.

3. Qualora l’ammissione contestuale di tutti i candidati idonei comprometta la maggioranza pubblica, sono deliberate anzitutto le ammissioni dei soggetti pubblici e, successivamente, quelle dei soggetti privati, secondo i criteri di cui all’art. 9, nel limite compatibile con il vincolo statutario.

4. Il vincolo della maggioranza pubblica costituisce condizione inderogabile di efficacia dell’ammissione del soggetto privato. La relativa verifica è riportata nel verbale dell’Assemblea.

TITOLO II - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 6 - Requisiti comuni

1. Il Candidato deve condividere le finalità della Fondazione e dimostrare un apporto effettivo alla sua vita e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante risorse economiche, competenze, attività professionali, infrastrutture, dati, beni materiali o immateriali, secondo quanto indicato nella domanda e deliberato dagli organi competenti.
2. Sono requisiti minimi: regolare costituzione e rappresentanza; coerenza delle attività con gli ambiti SERICS; adeguata capacità organizzativa; assenza di situazioni incompatibili con le finalità della Fondazione; impegno a osservare Statuto, regolamenti e deliberazioni validamente adottate.
3. Il Candidato dichiara i titolari effettivi, gli amministratori e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, nonché eventuali rapporti rilevanti con componenti degli organi della Fondazione o eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Art. 7 - Requisiti specifici dei soggetti pubblici

1. Il Soggetto pubblico deve essere privo di finalità lucrative e dimostrare, mediante statuto, legge istitutiva, regolamento o atti di programmazione, lo svolgimento o la promozione non occasionale di ricerca, innovazione o formazione in cybersecurity o in ambiti ad essa collegati.
2. La domanda deve essere autorizzata dall'organo competente secondo l'ordinamento del Candidato e deve indicare il referente scientifico, le strutture coinvolte, le competenze rese disponibili.
3. La valutazione dei soggetti pubblici è effettuata in termini di ammissibilità e di interesse strategico, con particolare riguardo alla qualità scientifica, alla complementarità territoriale o disciplinare, alla capacità formativa, alla disponibilità di infrastrutture e al contributo al rafforzamento della rete pubblica SERICS.
4. L'ammissione non può imporre obblighi incompatibili con i vincoli di finanza pubblica, contabilità, autorizzazione o destinazione delle risorse applicabili al Candidato.

Art. 8 - Requisiti specifici dei soggetti privati

1. Il Soggetto privato deve dimostrare attività effettiva e non meramente dichiarata negli ambiti di interesse della Fondazione, mediante progetti, prodotti, servizi, pubblicazioni, brevetti, attività formative, laboratori, certificazioni, personale qualificato o altre evidenze equivalenti.
2. Deve indicare un apporto operativo verificabile per almeno il primo triennio, descrivendo attività, persone, infrastrutture o risorse che intende mettere a disposizione, con relativi tempi e risultati attesi.
3. Non sono ammessi i soggetti per i quali risultino, sulla base di elementi oggettivi, documentati e pertinenti, attività o condotte di particolare gravità incompatibili con le finalità statutarie della Fondazione, con la tutela dei diritti nel cyberspazio o con i principi di uso responsabile delle tecnologie.

Art. 9 - Criteri di valutazione dei soggetti privati

1. Le candidature private ammissibili sono valutate sulla base della griglia di cui all'Allegato 1, per un massimo di 100 punti. È richiesta una soglia complessiva non inferiore a 65 punti e il raggiungimento delle soglie minime previste per i criteri 1, 2 e 3 dell'Allegato 1.
2. I criteri riguardano: coerenza strategica; competenza scientifica e tecnologica; concretezza dell'apporto; complementarità rispetto alla compagine; impatto e capacità di trasferimento.
3. La commissione motiva il punteggio per ciascun criterio sulla base degli elementi documentati. Non sono valutate promesse generiche né elementi prodotti dopo la scadenza, salvo chiarimenti che non modifichino sostanzialmente la domanda.

4. Qualora, per i limiti numerici o per le motivate esigenze previste dall'Avviso, non sia possibile ammettere tutti i candidati privati idonei, le candidature sono esaminate secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. A parità prevalgono, nell'ordine, il maggiore punteggio nel criterio "Complementarità", il maggiore punteggio nel criterio "Concretezza dell'apporto" e, infine, il sorteggio verbalizzato. Restano ferme le competenze degli organi della Fondazione e la necessità di motivare l'eventuale mancata ammissione.

TITOLO III - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

Art. 10 - Avvio e pubblicazione della manifestazione di interesse

1. Il CdA, con propria deliberazione, approva e indice la manifestazione di interesse, ne definisce finalità, categorie ammesse, priorità, tempistica, regime della Quota annuale al Fondo di gestione, eventuali limiti numerici e responsabile del procedimento.
2. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione e diffuso mediante i canali istituzionali ritenuti idonei. Il termine per la presentazione delle domande non è inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione, salvo motivata urgenza che non pregiudichi l'effettiva partecipazione.
3. L'avviso e i relativi allegati restano accessibili per tutta la durata della procedura. Chiarimenti di interesse generale sono pubblicati in forma anonima entro il termine indicato nell'avviso; le modifiche sostanziali comportano una congrua proroga del termine.
4. La Fondazione può prevedere una procedura periodica, una o più finestre annuali o un avviso aperto con scadenze intermedie. In ogni caso i criteri applicabili sono quelli pubblicati prima della singola scadenza.

Art. 11 - Contenuto minimo dell'avviso

1. L'avviso contiene almeno: riferimenti statutari e regolamentari; oggetto e finalità; categorie ammissibili; requisiti e documenti; criteri e punteggi per i privati; modalità e termine di presentazione; cause di irricevibilità; fasi del procedimento; importi e destinazione dei contributi; disciplina della quota annuale; trattamento dei dati; contatti e richiesta di chiarimenti.
2. L'avviso precisa che l'ammissione è deliberata esclusivamente dall'Assemblea generale con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica e che l'esito dell'istruttoria o la proposta del CdA non vincolano l'Assemblea.
3. L'avviso chiarisce che l'adesione non attribuisce alcuna posizione privilegiata nell'assegnazione di attività, finanziamenti o contratti e non comporta diritto a partecipare a specifici progetti o a utilizzare risultati, marchi, dati o beni della Fondazione.

Art. 12 - Contenuto della domanda

1. La domanda reca la denominazione, la forma giuridica, la sede, i dati fiscali e di registrazione, i recapiti, la PEC o domicilio digitale, le generalità e i poteri del legale rappresentante, nonché i dati del referente scientifico.
2. La domanda descrive le attività svolte in cybersecurity o nella ricerca, innovazione e formazione ad essa collegate; le competenze e infrastrutture disponibili; le motivazioni dell'adesione; l'apporto proposto; i benefici attesi per la missione comune; i rapporti già intercorsi con la Fondazione.
3. Il Candidato assume espressamente e separatamente: l'impegno al versamento della Quota annuale al Fondo di gestione; l'accettazione dello Statuto, del presente Regolamento e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi della Fondazione.

Art. 13 - Ricevibilità, ammissibilità e soccorso istruttorio

1. Il responsabile del procedimento verifica tempestività, sottoscrizione, completezza essenziale, categoria e requisiti minimi. Sono irricevibili le domande tardive, non sottoscritte, provenienti da soggetti non identificabili o presentate al di fuori dei canali previsti.
2. Le irregolarità formali e le carenze documentali non essenziali possono essere sanate entro un termine non inferiore a sette e non superiore a quindici giorni. Non è consentito introdurre ex post requisiti mancanti alla scadenza, sostituire il Candidato o modificare in modo sostanziale l'apporto proposto.
3. L'esclusione dalla fase valutativa è comunicata con indicazione sintetica delle ragioni e della possibilità di presentare osservazioni entro dieci giorni. Le osservazioni sono esaminate prima della chiusura dell'istruttoria.
4. L'istruttoria e ogni richiesta di chiarimenti sono tracciate nel fascicolo digitale della procedura.

Art. 14 - Commissione istruttoria

1. Il CdA nomina, dopo la scadenza del termine, una commissione istruttoria composta di norma da tre o cinque membri dotati di competenze scientifiche, tecniche, economico-finanziarie o giuridiche adeguate. Possono essere nominati esperti esterni nel rispetto della riservatezza.
2. Prima dell'insediamento, ciascun componente dichiara assenza di conflitti di interesse e di rapporti idonei a comprometterne indipendenza e imparzialità. Il conflitto sopravvenuto è comunicato senza ritardo e comporta astensione e, se necessario, sostituzione.
3. La commissione valuta le candidature pubbliche e private separatamente, applica i criteri dell'avviso, può richiedere chiarimenti tramite il responsabile del procedimento e redige verbali riservati con esiti, motivazioni e punteggi.
4. La commissione svolge funzione istruttoria e non dispone l'ammissione. Le sue valutazioni sono trasmesse al CdA insieme al prospetto sulla maggioranza pubblica.

Art. 15 - Esame del Consiglio di Amministrazione

1. Il CdA esamina gli esiti istruttori, verifica la coerenza con la programmazione della Fondazione, la sostenibilità economica, il rispetto della maggioranza pubblica e l'assenza di effetti pregiudizievoli sui vincoli del Partenariato esteso o di altri progetti.
2. Il CdA può proporre l'ammissione, eventualmente subordinandola a condizioni oggettive; non proporre l'ammissione, dandone adeguata motivazione; oppure richiedere un'integrazione dell'istruttoria, purché non alteri i criteri pubblicati.
3. Per ciascun Candidato proposto, il CdA specifica l'apporto operativo eventualmente accettato, la data di efficacia e le eventuali condizioni sospensive e il regime della Quota annuale al Fondo di gestione.
4. La proposta è trasmessa all'Assemblea con la documentazione essenziale, salvaguardando segreti commerciali, dati personali e informazioni riservate.

Art. 16 - Deliberazione dell'Assemblea generale

1. La domanda di partecipazione è decisa dall'Assemblea generale. L'ammissione richiede il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, secondo l'art. 6 dello Statuto.
2. La votazione identifica separatamente ciascun Candidato. Il verbale dà conto della verifica dei quorum, della maggioranza pubblica, delle condizioni economiche e della motivazione, anche mediante rinvio alla proposta e agli atti istruttori.

3. L'Assemblea può approvare, respingere o rinviare la domanda per approfondimenti; può introdurre esclusivamente condizioni coerenti con l'avviso, lo Statuto e la parità di trattamento. Una modifica sostanziale dell'apporto o degli obblighi richiede l'accettazione scritta del Candidato.
4. L'esito è comunicato al Candidato. Per i non ammessi la comunicazione espone in forma sintetica le ragioni, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e la tutela dei terzi.

Art. 17 - Perfezionamento ed effetti dell'ammissione

1. L'ammissione diviene efficace alla data indicata dall'Assemblea e, in ogni caso, dopo: l'accettazione dell'atto di adesione; la produzione degli eventuali atti autorizzativi o documenti necessari al perfezionamento, purché non riguardino il possesso dei requisiti richiesti alla scadenza dell'avviso.
2. Il mancato perfezionamento entro sessanta giorni dalla comunicazione, salvo proroga motivata, determina la decadenza dell'ammissione senza diritto a indennizzi. Il CdA ne prende atto e ne informa l'Assemblea.
3. Il Partecipante è iscritto tra i Membri e acquisisce i diritti statutari dalla data di efficacia. La Fondazione pubblica sul proprio sito la denominazione del nuovo Membro e la data di ammissione, nei limiti della disciplina applicabile.
4. L'ammissione non comporta ingresso automatico nel Partenariato esteso finanziato, modifica dei soggetti indicati nel progetto originario, subentro in convenzioni o riconoscimento di costi. Tali effetti richiedono autonomi atti e le autorizzazioni eventualmente necessarie.

TITOLO IV - CONTRIBUTIONI E PAGAMENTO

Art. 18 - Quota annuale al Fondo di gestione dei Partecipanti

1. La Quota annuale al Fondo di gestione costituisce il contributo ordinario in conto esercizio dovuto, in misura uniforme, da ciascun Partecipante ammesso ai sensi del presente Regolamento, pubblico o privato, per la copertura delle spese di gestione, struttura, organizzazione e funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi, ai sensi dell'art. 23, commi 4, 7 e 8, dello Statuto.
2. Il CDA, sulla base delle effettive necessità di copertura delle spese di funzionamento, determina la Quota annuale ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto, esplicitando: le spese di gestione, struttura e organizzazione dell'esercizio; le altre risorse non vincolate disponibili per le medesime finalità; l'eventuale avanzo di gestione utilizzabile; il numero dei Partecipanti assoggettati alla contribuzione; l'importo determinato per ciascun Partecipante.
3. Ai Partecipanti privati che possiedono la qualifica di micro, piccola o media impresa – PMI, secondo la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e l'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, come successivamente modificati o sostituiti, la Quota annuale deliberata è applicata nella misura ridotta del 50 per cento.
4. Il limite massimo ordinario della Quota annuale al Fondo di gestione applicabile a ciascun nuovo Membro Partecipante per ciascun esercizio è in ogni caso pari alla quota annuale del contributo in conto esercizio richiesto ai membri fondatori per la copertura delle spese di gestione e funzionamento per ciascun nuovo esercizio. Il limite massimo ordinario applicabile ai Partecipanti aventi qualifica di PMI è pari al 50 per cento del limite massimo ordinario stabilito per gli altri Partecipanti.
5. Se l'ammissione acquista efficacia durante l'anno, la Quota annuale è determinata in dodicesimi, computando per intero il mese di efficacia, salvo che l'Assemblea stabilisca una decorrenza dal 1° gennaio successivo. La Quota annuale ha natura istituzionale e non sinallagmatica: non costituisce prezzo per prestazioni determinate e non attribuisce garanzie di finanziamento, commesse, ritorni economici o servizi individuali. Il relativo trattamento fiscale e contabile è applicato secondo la normativa vigente.

Art. 19 - Liquidazione e pagamento

1. La Quota annuale al Fondo di gestione è versata entro e non oltre il 30 marzo dell'anno di riferimento mediante bonifico o altro strumento tracciabile, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Il CdA può disciplinare, con criteri generali e non discriminatori, scadenze differenti, acconti, rateizzazioni e modalità di rendicontazione. I piani di rientro sono formalizzati per iscritto.

TITOLO V - PERMANENZA, OBBLIGHI, RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 20 - Diritti e doveri dei Partecipanti

1. Dalla data di efficacia, il Partecipante esercita i diritti previsti dallo Statuto, compreso il diritto a essere rappresentato nell'Assemblea generale con un voto, senza privilegi connessi all'entità dei contributi o agli importi percepiti.
2. Il Partecipante collabora lealmente al perseguimento degli scopi della Fondazione, designa un referente scientifico, partecipa alle attività istituzionali, mantiene aggiornati i propri dati e adempie puntualmente agli obblighi economici, informativi e organizzativi assunti.
3. Il Partecipante non può utilizzare denominazione, marchi, segni, qualifiche o logo della Fondazione per finalità promozionali o commerciali senza preventiva autorizzazione scritta e deve evitare comunicazioni idonee a far presumere endorsement, certificazioni, esclusiva o garanzia della Fondazione.
4. La qualifica è personale e non è cedibile. Trasformazioni, fusioni, scissioni, incorporazioni, trasferimenti del controllo o altre operazioni rilevanti sono comunicate senza ritardo e valutate secondo lo Statuto.

Art. 21 - Riservatezza, dati, risultati e proprietà intellettuale

1. L'ammissione non trasferisce diritti su brevetti, software, banche dati, know-how, risultati, marchi o altri beni immateriali della Fondazione o degli altri Membri. La disciplina di ciascun progetto è contenuta in specifici accordi.
2. Il Partecipante protegge le informazioni riservate ricevute nel procedimento e nelle attività della Fondazione, le utilizza esclusivamente per le finalità autorizzate e le comunica soltanto a personale o consulenti vincolati da obblighi equivalenti.
3. Non sono riservate le informazioni legittimamente pubbliche, già note senza vincolo, ricevute lecitamente da terzi o sviluppate in modo indipendente. Gli obblighi sopravvivono alla cessazione per cinque anni, o per il maggiore periodo previsto da legge o accordi specifici.
4. Lo scambio di dati personali o dati di ricerca avviene soltanto sulla base di accordi, ruoli, finalità, misure di sicurezza e basi giuridiche previamente definiti. L'appartenenza alla Fondazione non costituisce di per sé autorizzazione allo scambio o al trattamento.

Art. 22 - Recesso

1. Il Partecipante può recedere mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente indirizzato al Presidente entro il 30 aprile di ciascun anno, nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto.
2. Il recesso produce effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è comunicato. Restano dovuti, secondo il regime applicabile al singolo Membro, la Quota annuale al Fondo di gestione maturata per i Partecipanti, le somme relative alle annualità precedenti e ogni altra obbligazione già assunta.
3. Il recedente collabora alla chiusura delle attività e alla restituzione o cancellazione dei dati e beni secondo gli accordi applicabili. Non ha diritto alla restituzione di contributi né può avanzare pretese sul patrimonio della Fondazione.

Art. 23 - Contestazione ed esclusione

1. L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea generale, sentito il CdA, nei casi previsti dall'art. 8 dello Statuto ivi compreso il grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti o dagli impegni assunti.
2. Il procedimento è avviato dal Presidente o dal CdA con contestazione scritta dei fatti e concessione di almeno quindici giorni per memorie e documenti. Nei casi complessi il Partecipante può chiedere audizione. Gli atti sono valutati in contraddittorio e con proporzionalità.
3. Il CdA può proporre archiviazione, prescrizioni, termine di regolarizzazione o esclusione. L'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei componenti, come previsto dallo Statuto, con deliberazione motivata e comunicata all'interessato.

Art. 24 - Effetti della cessazione

1. Recesso, esclusione, estinzione o altra cessazione non attribuiscono diritto alla restituzione dei contributi versati né al patrimonio o ai risultati della Fondazione, conformemente allo Statuto.
2. Restano efficaci gli obblighi maturati, le clausole di riservatezza, proprietà intellettuale, protezione dei dati, restituzione di beni, responsabilità e rendicontazione, secondo la loro natura e gli accordi di progetto.
3. La cessazione della qualifica non determina automaticamente la risoluzione dei contratti o accordi di progetto in corso, che sono disciplinati dalle rispettive clausole e dalla normativa applicabile.
4. La Fondazione aggiorna i Membri, i registri e le comunicazioni pubbliche, preservando la tracciabilità storica delle deliberazioni.

TITOLO VI - TRASPARENZA, DATI, CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Trasparenza, accesso e protezione dei dati

1. La Fondazione pubblica l'avviso, i chiarimenti, le eventuali proroghe e l'elenco dei soggetti ammessi. Gli atti istruttori, i punteggi e le informazioni dei candidati sono comunicati o resi accessibili nei limiti consentiti dalla legge, tutelando dati personali, segreti tecnici e commerciali e diritti dei terzi.
2. La Fondazione tratta i dati quale titolare per la gestione della procedura, l'adempimento di obblighi statutari e legali e la tutela dei propri diritti. I dati dei non ammessi sono conservati di regola per cinque anni, salvo contenzioso o obblighi diversi; i dati dei Membri per la durata del rapporto e per i successivi termini legali, di regola dieci anni.
3. La documentazione sensibile è accessibile solo ai soggetti autorizzati e protetta con misure tecniche e organizzative adeguate. I componenti degli organi e della commissione sono vincolati alla riservatezza.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicità, trasparenza o accesso eventualmente applicabili alla Fondazione in ragione della sua composizione, delle attività o dei finanziamenti, senza che il presente Regolamento ne estenda o limiti l'ambito legale.

Art. 26 - Riesame e controversie

1. Il Candidato può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, il riesame per errori materiali, travisamento documentale o violazione dei criteri pubblicati. L'istanza non sospende la procedura e non consente di integrare requisiti mancanti.
2. Il CdA valuta l'istanza e, ove la decisione sia di competenza dell'Assemblea, può proporla il riesame. L'eventuale nuova deliberazione rispetta i medesimi quorum e il contraddittorio.

3. Le parti possono ricercare una soluzione bonaria o ricorrere a mediazione quando ammissibile. Per le controversie resta ferma la clausola statutaria che individua il Foro di Salerno, salve competenze inderogabili.

Art. 27 - Approvazione, gerarchia delle fonti e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato e modificato dal CdA ai sensi dell'art. 12 dello Statuto ed è portato a conoscenza dell'Assemblea. Le materie che il Regolamento attribuisce all'Assemblea sono esercitate nei limiti dello Statuto.

2. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni inderogabili di legge e lo Statuto. Le clausole incompatibili sono disapplicate nella misura strettamente necessaria, senza invalidare le restanti disposizioni.

3. Le modifiche che incidono sui requisiti, criteri, contributi o procedimenti si applicano alle procedure e annualità successive, salvo disposizioni più favorevoli, obblighi di legge o consenso del Membro.

4. Il CdA può approvare linee operative, modelli e istruzioni tecniche coerenti con il Regolamento, senza modificare competenze, requisiti sostanziali o obblighi economici riservati agli organi competenti.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla deliberazione del CdA.

ALLEGATO 1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI SOGGETTI PRIVATI

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punti	Soglia
1	Coerenza strategica	Aderenza alla missione SERICS; rilevanza delle attività; chiarezza degli obiettivi di adesione.	0-25	15
2	Competenza scientifica, tecnologica e specialistica	Esperienze, personale, risultati, laboratori, prodotti, pubblicazioni, brevetti, formazione e qualità delle evidenze.	0-25	15
3	Concretezza dell'apporto	Risorse e attività effettivamente messe a disposizione; piano triennale, tempi, responsabilità, indicatori e sostenibilità.	0-25	15
4	Complementarità	Competenze, settori, infrastrutture o presenza territoriale non ridondanti; valore di rete.	0-15	—
5	Impatto e trasferimento	Capacità di valorizzare risultati, formare competenze, generare impatto scientifico, economico o sociale responsabile.	0-10	—
	TOTALE	Soglia complessiva di idoneità: 65/100, oltre alle soglie minime dei criteri 1-3.	100	65

Metodo di attribuzione: per ciascun criterio la commissione applica uno dei seguenti coefficienti al punteggio massimo: 0,00 = assente/non documentato; 0,40 = limitato; 0,60 = adeguato; 0,80 = buono; 1,00 = molto buono/eccellente. Il punteggio è attribuito collegialmente e può essere espresso fino alla seconda cifra decimale

Il raggiungimento delle soglie di idoneità non attribuisce alcun diritto all'ammissione, che resta subordinata alle valutazioni della Fondazione. L'ammissione diviene efficace alla data indicata dall'Assemblea generale, non anteriore al 1° gennaio 2027, e comunque non prima dell'accettazione dell'atto di adesione e della produzione degli eventuali atti autorizzativi o documenti necessari al perfezionamento. Tali adempimenti non possono supplire a requisiti mancanti alla scadenza dell'Avviso né modificare gli elementi oggetto di valutazione. L'efficacia non può precedere il completamento delle condizioni richieste e al mantenimento della maggioranza pubblica.